

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Azione di ingiustificato arricchimento e previsione contrattuale.**

*Presupposto per proporre l'azione d'ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.*

## **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 27.2.2014, n. 4765**

*...omissis...*

3. Con il primo motivo si censura l'affermazione dell'esistenza di un arricchimento indennizzabile, assumendosi - tra l'altro, e concentrando l'esame sulle questioni ricapitolate dalla stessa parte nella sezione conclusiva - che nella specie vi era una giusta causa, costituita dalla necessità di non interrompere il servizio d'illuminazione del cimitero, così incorrendo nei reati previsti dagli artt. 331 e 340 c.p. e con lesione della libertà di culto garantita dall'art. 19 della Costituzione; e per difetto del requisito della sussidiarietà, posto che l'ente aveva svolto in via principale una domanda di risarcimento danni, la cui genericità e inammissibilità non giustificavano l'ingresso della domanda di arricchimento senza causa.

4. Il motivo è infondato. Va premesso che nella fattispecie, l'arricchimento in capo alla società ricorrente non era giustificato nè dall'esigenza di continuità del servizio pubblico nè da quella di garantire la libertà di culto, non avendo la

società alcun titolo per farsene portatrice. Quanto al requisito della sussidiarietà, secondo il più recente insegnamento di questa corte, al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità, presupposto per proporre l'azione d'ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impovertito, sia prevista da clausole generali, come la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale (Cass. 22 marzo 2012 n. 4620).

5. Con il secondo motivo si censura per vizio di motivazione la liquidazione equitativa del danno. A parte un incomprensibile - perchè in nessun modo illustrato - accenno all'omessa "specifica del calcolo degli interessi", si censura la mancata indicazione dei criteri ai quali si è riferito il giudice di merito.

6. Il motivo è infondato. Il giudice di merito ha indicato con precisione il criterio al quale si è ispirato, movendo dal reddito percepito dalla società ricorrente negli anni di gestione senza titolo del servizio, dato non contestato nè in punto di motivazione nè in punto di diritto, e operando su questo dato detrazioni e correttivi sui quali nessuna censura è stata mossa.

7. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese del giudizio sono a carico della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 15.000,00 per compenso, oltre agli oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014